

Bruxelles, 8 marzo 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0226 (COD)**

6472/1/18
REV 1

**DROIPEN 24
CYBER 35
JAI 164
TELECOM 45
MI 104
CODEC 230**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	6751/18
n. doc. Comm.:	12181/17
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio - Orientamento generale

1. Il 13 settembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il Gruppo "Diritto penale sostanziale" (DROIPEN) ha iniziato ad esaminare la proposta il 5 ottobre 2017 allo scopo di trovare un accordo sul testo quale base per il conseguimento di un orientamento generale.
2. Il Coreper ha esaminato il testo il 28 febbraio e il 7 marzo 2018. Nella seconda riunione è stato convenuto di introdurre alcune modifiche definitive nel considerando 9, negli articoli 4 bis, lettera a) e 7, paragrafo 2, nonché di confermare il testo del considerando all'articolo 4 bis, lettera a) che è ora incluso nel considerando 9 ter.

3. Il testo di compromesso consolidato della proposta di direttiva, risultante dalle discussioni a livello di Gruppo e di Coreper figura nell'allegato. Il testo intende rispecchiare l'equilibrio delle posizioni espresse dalle delegazioni in un quadro globale di compromesso, tenendo al tempo stesso conto delle preoccupazioni costituzionali espresse.
 4. Su tale base, si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo riportato in allegato. Detto orientamento generale costituirà poi la base dei negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
-

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La frode e la falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti costituiscono una minaccia alla sicurezza in quanto rappresentano fonti di entrate per la criminalità organizzata e quindi rendono possibili altre attività criminali come il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani.
- (2) Esse costituiscono inoltre un ostacolo al mercato unico digitale, intaccando la fiducia dei consumatori e causando perdite economiche dirette.
- (3) La decisione quadro 2001/413/GAI¹ deve essere aggiornata e integrata da nuove disposizioni in materia di reati, sanzioni e cooperazione transfrontaliera.
- (4) L'esistenza di lacune e differenze considerevoli nel diritto degli Stati membri in materia di frode e contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti può ostacolare la lotta contro questo tipo di reato e altre gravi forme di criminalità organizzata ad esso connesse e da esso facilitate, e possono complicare un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in questo settore.

¹ Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

- (5) Le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti presentano una notevole dimensione transfrontaliera, accentuata dalla loro natura sempre più digitale, il che sottolinea la necessità di un'azione di ravvicinamento del diritto penale in questo settore.
- (6) Negli ultimi anni si è verificato non soltanto un aumento esponenziale dell'economia digitale, ma anche una proliferazione di innovazione in numerosi settori, tra cui quello delle tecnologie di pagamento. Le nuove tecnologie di pagamento comportano l'uso di nuovi tipi di strumenti di pagamento, che da un lato creano nuove opportunità per i consumatori e le imprese, ma dall'altro aumentano anche le opportunità di frode. Di conseguenza, il quadro giuridico deve restare pertinente e aggiornato in considerazione di questi sviluppi tecnologici sulla base di un approccio tecnologicamente neutro.
- (6 bis) Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, la presente direttiva si applica limitatamente alla loro funzione di pagamento.
- (7) Per garantire un approccio coerente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva è importante disporre, in questo settore, di definizioni comuni. Le definizioni devono contemplare nuovi tipi di strumenti di pagamento diversi dai contanti che consentono trasferimenti di denaro elettronico e di valute virtuali. È opportuno che la definizione di strumenti di pagamento diversi dai contanti riconosca che uno strumento di pagamento diverso dai contanti possa essere composto di elementi differenti che operano congiuntamente, come, ad esempio, un'applicazione per pagamenti tramite dispositivo mobile e la corrispondente autorizzazione (ad esempio una password). Ai fini della presente direttiva, il concetto di strumento di pagamento diverso dai contanti è inteso nel senso che lo strumento pone il titolare o l'utente dello strumento nella posizione di permettere realmente un trasferimento di denaro o valore monetario. Ad esempio, l'ottenimento illecito di un'applicazione per pagamenti tramite dispositivo mobile senza la necessaria autorizzazione non sarebbe considerata un ottenimento illecito di uno strumento di pagamento diverso dai contanti, in quanto non permette realmente all'utente di trasferire denaro o valore monetario.
- (7 bis) Le valute virtuali non possono essere considerate, di per sé, strumenti di pagamento, sistemi di pagamento o moneta elettronica ai sensi della direttiva 2015/2366² o della direttiva 2009/110³. La presente direttiva copre le monete virtuali soltanto nella misura in cui possono essere comunemente utilizzate per effettuare pagamenti. Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché il loro diritto nazionale preveda per le future valute virtuali emesse dalle rispettive banche centrali o altre autorità pubbliche lo stesso livello di protezione dai reati di frode di cui godono i mezzi di pagamento diversi dai contanti in generale.

² Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

³ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

I portafogli elettronici che consentono il trasferimento di valute virtuali dovrebbero essere coperti dalla presente direttiva nella stessa misura degli strumenti di pagamento diversi dai contanti. L'inclusione dei mezzi di scambio digitali nelle definizioni riconosce che i portafogli elettronici per il trasferimento di valute virtuali possono presentare, ma non presentano necessariamente, le caratteristiche di uno strumento di pagamento e non estende la definizione di strumento di pagamento.

- (8) Tutelando in base al diritto penale gli strumenti di pagamento contenenti una forma speciale di protezione dall'imitazione o dagli abusi, si intendono incoraggiare gli operatori a fornire tali forme speciali di protezione agli strumenti di pagamento che emettono, aggiungendo così un elemento di prevenzione allo strumento di pagamento.
- (9) Sono indispensabili misure di diritto penale efficaci ed efficienti al fine di proteggere i mezzi di pagamento diversi dai contanti dalle frodi e dalla contraffazione. In particolare, occorre un'impostazione comune del diritto penale nei confronti degli elementi costitutivi della condotta criminale che contribuiscono o preparano il terreno all'uso fraudolento dei mezzi di pagamento. Azioni come la raccolta e il possesso di strumenti di pagamento allo scopo di commettere frodi, ad esempio mediante il phishing o lo skimming, e la loro distribuzione, ad esempio vendendo su Internet le informazioni relative alle carte di credito, devono essere qualificate come un reato a sé stante, indipendentemente dal requisito di un'utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento. Tali condotte criminali dovrebbero includere anche i casi in cui il possesso, l'ottenimento o la distribuzione non portano necessariamente all'uso fraudolento di tali strumenti di pagamento. Tuttavia, nei casi in cui la presente direttiva configura il possesso o la detenzione come reato, tale criminalizzazione non comprende la semplice omissione. La presente direttiva non sanziona l'uso legittimo degli strumenti di pagamento, anche nel quadro della fornitura di servizi di pagamento innovativi come quelli generalmente messi a punto dalle società di tecnologia finanziaria.
- (9 bis) Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, il concetto di intenzionalità si applica a tutti gli elementi costitutivi di tali reati in conformità del diritto nazionale. Il carattere intenzionale di un'azione e la conoscenza o la finalità che debbono costituire un elemento di un reato possono essere dedotti da circostanze materiali oggettive. I reati che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono oggetto della presente direttiva.

(9 ter) La presente direttiva si riferisce a forme classiche di condotta, come la frode, la falsificazione, il furto e l'appropriazione indebita, definite dal diritto nazionale già prima dell'era digitale. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva a strumenti di pagamento immateriali presuppone pertanto la definizione di forme equivalenti di condotta in ambito digitale, con cui integrare e rafforzare la direttiva 2013/40⁴.

L'ottenimento illecito di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti dovrebbe costituire reato, almeno se tale ottenimento ha comportato la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40 o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti. "Appropriazione indebita" si intende l'azione di una persona, a cui è stato assegnato uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti, consistente nell'utilizzo consapevole, senza diritto, dello strumento a vantaggio proprio o di terzi. L'ottenimento, ai fini dell'utilizzazione fraudolenta, di un tale strumento ottenuto illecitamente dovrebbe essere punibile senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali dell'ottenimento illecito, né tanto meno richiedere che, per il reato presupposto che ha dato luogo all'ottenimento illecito, esista una condanna precedente o simultanea.

La direttiva fa altresì riferimento a strumenti che possono essere utilizzati per commettere i reati in essa previsti. Data la necessità di evitare una criminalizzazione di tali strumenti, quando essi siano prodotti e commercializzati per fini legittimi e pertanto, anche se talvolta utilizzati per commettere reati, non costituiscano di per sé una minaccia, la criminalizzazione è limitata agli strumenti principalmente concepiti o specificamente adattati al fine di commettere i reati di cui alla presente direttiva.

(10) Le sanzioni e le pene previste per le frodi e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive in tutta l'Unione. La presente direttiva lascia impregiudicate l'individualizzazione e l'applicazione delle pene e l'esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso e conformemente alle norme generali di diritto penale nazionale.

(10 bis) Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare o mantenere norme di diritto penale più rigorose per quanto riguarda le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, compresa una più ampia definizione dei reati.

⁴ Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

- (11) È opportuno prevedere pene più severe nei casi in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro del Consiglio 2008/841/GAI⁵; gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere specifiche circostanze aggravanti qualora il diritto nazionale contempli reati distinti e ciò possa comportare sanzioni più severe. Qualora un reato di cui alla presente direttiva sia stato commesso, dalla stessa persona, in connessione con un altro reato di cui alla presente direttiva che di fatto costituisce un elemento necessario del primo reato in questione, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto nazionale, prevedere che tale condotta sia considerata circostanza aggravante del reato principale.
- (12) Le regole di giurisdizione dovrebbero garantire che i reati di cui alla presente direttiva siano perseguiti in modo efficace. In generale il sistema di giustizia penale del paese in cui il reato si è verificato è il più idoneo a trattarlo. Gli Stati membri dovrebbero quindi stabilire la loro competenza nei confronti dei reati commessi sul loro territorio e dei reati commessi dai loro cittadini.
- (12 bis) Rammentando gli obblighi di cui alla decisione quadro 2009/948⁶ e alla decisione 2002/187/GAI⁷, si incoraggiano le autorità competenti ad avvalersi, in caso di conflitti di competenza, della possibilità di svolgere consultazioni dirette con l'assistenza di Eurojust.
- [...]
- (15) Poiché sono necessari strumenti speciali per svolgere efficacemente le indagini sulle frodi e la falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, ed essendo tali strumenti importanti ai fini di un'efficace cooperazione internazionale tra le autorità nazionali, le autorità competenti di tutti gli Stati membri dovrebbero avere accesso, per le indagini, agli strumenti generalmente utilizzati per i casi riguardanti la criminalità organizzata o altri reati gravi, se e nella misura in cui l'utilizzo di tali strumenti sia appropriato e commisurato alla natura e alla gravità dei reati quali definite dal diritto nazionale. Inoltre, le autorità di contrasto e le altre autorità competenti dovrebbero poter accedere tempestivamente alle informazioni utili per svolgere le indagini e perseguire i reati di cui alla presente direttiva.

⁵ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁶ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

⁷ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

- (16) In numerosi casi le attività criminali sono all'origine di incidenti che dovrebbero essere segnalati alle autorità nazionali competenti a norma della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. È lecito sospettare che tali incidenti siano di natura criminale anche se non vi sono prove di reato sin dall'inizio. A tale riguardo è opportuno incoraggiare gli operatori competenti dei servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali a comunicare alle autorità di contrasto le relazioni prescritte dalla direttiva (UE) 2016/1148 così da fornire una risposta effettiva ed esauriente e agevolare l'imputazione dei reati e il riconoscimento di questi atti da parte dei responsabili. In particolare, la promozione di un ambiente sicuro, affidabile e più resiliente richiede la segnalazione sistematica, alle autorità di contrasto, degli incidenti di cui si sospetta la natura dolosa grave. Inoltre, se del caso, è opportuno coinvolgere nelle indagini i gruppi di intervento per la sicurezza informatica designati conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1148 per fornire informazioni, se ritenuto opportuno a livello nazionale, e consulenza specialistica sui sistemi di informazione.
- (17) Gli incidenti di sicurezza gravi definiti all'articolo 96 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ possono essere di natura criminale. Se del caso, i fornitori di servizi a pagamento dovrebbero essere incoraggiati a inviare alle autorità di contrasto le relazioni che la direttiva (UE) 2015/2366 impone loro di trasmettere all'autorità competente del loro Stato membro.
- (18) Esistono diversi strumenti e meccanismi a livello di Unione per consentire lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di contrasto per indagare e perseguire i reati. Per agevolare e accelerare la cooperazione tra le autorità nazionali di contrasto e garantire che tali strumenti e meccanismi siano sfruttati al meglio, la presente direttiva dovrebbe rafforzare il ruolo dei punti di contatto operativi introdotti dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare la rete esistente di punti di contatto operativi come quella istituita dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi dovrebbero fornire un'assistenza concreta, ad esempio facilitando lo scambio di informazioni pertinenti a fornendo consulenza tecnica o informazioni giuridiche. Per garantire il funzionamento scorrevole della rete, ciascun punto di contatto dovrebbe poter comunicare rapidamente con il punto di contatto di un altro Stato membro. Tenuto conto della notevole dimensione transfrontaliera di questa attività criminale e in particolare della natura effimera delle prove elettroniche, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rispondere prontamente alle richieste urgenti provenienti da questa rete di punti di contatto e di fornire una risposta entro otto ore.

⁸ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

⁹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

(19) Segnalare senza indebiti ritardi i reati alle autorità pubbliche è fondamentale nella lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, in quanto spesso è il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. Occorre adottare misure per incoraggiare le persone fisiche e giuridiche, in particolare le istituzioni finanziarie, a segnalare i reati alle autorità giudiziarie e di contrasto. Alla base di tali misure possono esservi diversi tipi di azione, tra cui azioni legislative, come l'obbligo di segnalare una sospetta frode, o non legislative, come la creazione e il finanziamento di organizzazioni o meccanismi che favoriscono lo scambio di informazioni, oppure campagne di sensibilizzazione. Qualsiasi misura che comporta il trattamento dei dati personali delle persone giuridiche dovrebbe essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. In particolare, la trasmissione di informazioni relative alla prevenzione e alla lotta contro i reati connessi alle frodi e alla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbe rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare il legittimo presupposto per il trattamento.

(19 bis) I reati contemplati dalla direttiva hanno spesso carattere transfrontaliero. Pertanto, la lotta contro tali reati richiede una stretta cooperazione tra gli Stati membri. Gli Stati membri sono incoraggiati ad assicurare, nella misura opportuna, un'applicazione efficace degli strumenti di riconoscimento reciproco e di mutua assistenza giudiziaria riguardo ai reati coperti dalla direttiva indipendentemente dai limiti delle pene previsti per tali reati dal diritto nazionale.

[...]

(21) Le persone fisiche vittime di una frode relativa ai mezzi di pagamento diversi dai contanti godono dei diritti conferiti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di assistenza e sostegno alle vittime che siano ispirate alle misure stabilite dalla direttiva 2012/29/UE.

[...]

(23) Gli Stati membri dovrebbero adottare o rafforzare le politiche atte a prevenire le frodi e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché le misure per ridurre il rischio di diventare vittime di tali reati, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e d'istruzione.

(24) È necessario raccogliere dati statistici sulle frodi e sulla contraffazione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, e gli Stati membri dovrebbero pertanto avere l'obbligo di garantire che sia istituito un sistema adeguato per registrare, produrre e fornire dati statistici sui reati di cui alla proposta di direttiva.

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹¹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

- (25) La presente direttiva mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, a fini di chiarezza, è opportuno che la decisione quadro 2001/413/GAI sia integralmente sostituita per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.
- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (28) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente assoggettare le frodi e la falsificazione dei mezzi di pagamenti diversi dai contanti a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e migliorare e incoraggiare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti e tra le persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della loro portata o dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I: OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di frode e di contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "strumento di pagamento diverso dai contanti" un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare/utente di trasferire denaro o valore monetario, anche mediante mezzi di scambio digitali;
- b) "dispositivo, oggetto o record protetto" un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'uso fraudolento, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c) "mezzo di scambio digitale" qualsiasi moneta elettronica definita al punto 2 dell'articolo 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e le valute virtuali;

¹² Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

d) "valute virtuali" una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente;

[...]

e) "sistema di informazione" un sistema di informazione quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE;

f) "dati informatici" i dati informatici quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/40/UE;

g) "persona giuridica" qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

TITOLO II: REATI

Articolo 3

Utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:

a) utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti rubato o altrimenti ottenuto illecitamente o costituente oggetto di appropriazione indebita;

b) utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti contraffatto o falsificato.

Articolo 4

Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:

- a) furto o altra appropriazione indebita di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;
- b) contraffazione o falsificazione fraudolenta di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;
- c) possesso di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, o contraffatto o falsificato ai fini dell'utilizzazione fraudolenta;
- d) l'ottenimento per sé o per altri, compresi ricezione, appropriazione, acquisto, trasferimento, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato, contraffatto o falsificato, ai fini dell'utilizzazione fraudolenta.

Articolo 4 bis

Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:

- a) ottenimento illecito di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti, almeno se tale ottenimento ha comportato la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40 o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;
- b) contraffazione o falsificazione fraudolenta di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;

- c) detenzione di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, falsificato o contraffatto ai fini dell'utilizzazione fraudolenta, almeno laddove l'origine illecita sia nota al momento della detenzione dello strumento;
- d) ottenimento per sé o per altri, compresi vendita, trasferimento e distribuzione o messa a disposizione, di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, falsificato o contraffatto ai fini dell'utilizzazione fraudolenta.

Articolo 5

Frode connessa ai sistemi di informazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valute virtuali, arrecando illecitamente a terzi una perdita di proprietà allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte sia punibile come reato, se commesso intenzionalmente nel seguente modo:

- a) ostacolando o interrompendo, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione;
- b) introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.

Articolo 6

Mezzi utilizzati per commettere i reati

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano punibili come reato la fabbricazione, l'ottenimento per sé o per altri, inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto e la distribuzione, o la messa a disposizione di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi principalmente studiati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 4 bis, lettere a) e b) o all'articolo 5, almeno se commessi con l'intenzione di utilizzare tali mezzi per commettere uno di detti reati.

Articolo 7

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili come reati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un reato di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettere a), b) e d), all'articolo 4 bis, lettere a), e b) e all'articolo 5 sia punibile come reato. Riguardo all'articolo 4 bis, lettera d), gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire almeno che il tentativo di ottenimento fraudolento per sé o per altri sia punibile come reato.

Articolo 8

Sanzioni per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 4 bis, lettere a) e b) e all'articolo 5 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui all'articolo 4, lettere c) e d), all'articolo 4 bis, lettere c) e d), e all'articolo 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a un anno.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 3, 4, 4 bis e 5 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista.

Articolo 9

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, e che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica su una delle seguenti basi:
 - a) un potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Articolo 10
Responsabilità delle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

TITOLO III: GIURISDIZIONE E INDAGINI

Articolo 11
Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:
 - a) il reato è commesso, anche solo in parte, sul suo territorio;
 - b) l'autore del reato è un suo cittadino.
2. Nello stabilire la propria competenza giurisdizionale conformemente al paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro assicura di avere competenza giurisdizionale qualora l'autore abbia commesso il reato mentre era fisicamente presente nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che il sistema di informazione con cui è stato commesso il reato si trovasse o meno nel suo territorio.

3. Uno Stato membro informa la Commissione ove decida di stabilire la competenza giurisdizionale per un reato di cui agli articoli da 3 a 7 commesso al di fuori del suo territorio, anche qualora:
- a) l'autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio;
 - b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;
 - c) il reato sia stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;
 - d) il reato sia stato commesso contro un sistema di informazione nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato fosse o meno fisicamente presente nel suo territorio al momento della commissione del reato.

Articolo 12

Efficacia delle indagini

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nel contrasto alla criminalità organizzata o ad altre forme gravi di criminalità, se e nella misura in cui l'utilizzo di tali strumenti sia appropriato e commisurato alla natura e alla gravità dei reati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se il diritto nazionale obbliga le persone fisiche e giuridiche a trasmettere le informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tali informazioni pervengano senza indugio alle autorità che indagano o perseguono tali reati.

TITOLO IV: SCAMBIO DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE DI REATO

Articolo 13

Scambio di informazioni

1. Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure per trattare tempestivamente le richieste urgenti di assistenza e affinché l'autorità competente risponda entro otto ore dalla richiesta, indicando almeno se la richiesta sarà soddisfatta e la forma e il tempo stimato per tale risposta. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi delle reti esistenti di punti di contatto operativi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, Europol e Eurojust in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 14

Comunicazione di reato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che siano disponibili canali adeguati per agevolare le comunicazioni alle autorità di contrasto e alle altre autorità nazionali competenti sui reati di cui agli articoli da 3 a 7 senza indebito ritardo.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche che operano nel loro territorio a comunicare senza indugio i sospetti di frode alle autorità di contrasto e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare e perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

TITOLO V: PREVENZIONE

[...]

Articolo 16

Prevenzione

Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione, programmi di ricerca e d'istruzione, se del caso in cooperazione i portatori di interessi, per ridurre le frodi in generale, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frode.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Monitoraggio e statistiche

1. Al più tardi entro [tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici disponibili che misurano le fasi di segnalazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7.

[...]

4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati raccolti a norma dei paragrafi 1 e 2. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale di una revisione consolidata delle relazioni statistiche e a trasmetterla alle competenti agenzie e organismi specializzati dell'Unione.

Articolo 18
Sostituzione della decisione quadro 2001/413/GAI

La decisione quadro 2001/413/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2001/413/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 19
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [30 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20
Valutazione e relazioni

1. Entro [48 mesi dall'entrata in vigore], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
2. Entro [96 mesi dall'entrata in vigore], la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 21
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
